

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 52

Riunione del 17 giugno 2009

38.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- GULINELLI FLAVIO - Allenatore Soc. Callipo Sport

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Marco De Bonis - Componente-Relatore

30.08.09 Procedimento disciplinare nei confronti di Gulinelli Flavio

Con provvedimento, reso in data 4 maggio 2009, la Commissione Giudicante Nazionale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 73. 2° comma R.G. nei confronti del sig. Flavio Gulinelli per la violazione degli artt. 17, comma 3, Statuto FIPAV e 19, comma 2, R.A.T. per aver posto in essere una condotta non conforme al principio di lealtà e probità sportiva, avendo senza preavviso abbandonato improvvisamente la guida tecnica della squadra alla vigilia di una partita importante (Tonno Callipo Vs Sisley Treviso disputata in data 8 febbraio 2009) in quanto indispettito dal fatto che la società Callipo precedentemente aveva risolto il rapporto di collaborazione sportiva con il preparatore atletico di fiducia sig. Walter Rizzo.

E per aver tale comportamento arrecato un grande nocumento alla Società ritrovatasi improvvisamente senza un allenatore adeguato ad allenare una squadra di serie A nel mezzo del campionato e nel contempo perdendo la supervisione del settore giovanile, come pattuito nell'accordo economico stipulato tra le parti il 23 maggio 2008 in relazione alla stagione 2008/2009.

L'Ufficio della Procura Federale chiedeva a questa Commissione la sospensione dell'incolpato da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

La Commissione Giudicante Nazionale convocava le parti all'udienza del 17 giugno 2009 in Roma presso la sede della Fipav.

Tanto premesso

- Letti gli atti ed esaminati i documenti
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni formulate dal medesimo di non luogo a sanzione e di eventuale disposizione, a tal fine, di opportuni accertamenti mediante l'audizione dei testimoni indicati nella memoria del 10 aprile 2009

Rileva

Alla luce di un approfondito ed attento esame della documentazione agli atti (ed in particolare dell'aspetto cronologico che la riguarda) è da escludere che l'incolpato abbia posto in essere comportamenti di natura illecita e comunque violativi dei principi di buona fede e lealtà sportiva.

In tal senso appare pacifica la circostanza che in data 3 febbraio 2009 il Presidente della Callipo Sport S.r.l., alla presenza di altre personalità dirigenziali, abbia preso atto delle dimissioni del sig. Flavio Gulinelli, affidando nell'immediatezza la conduzione della squadra ad altro tecnico (Giovanni Torchio), come risulta dalla coeva comunicazione pubblicata sul sito internet della squadra, e poi in periodo immediatamente successivo (13 febbraio 2009) ad un allenatore argentino (Jon Uriarte)

Si ritiene che la fattispecie in esame sia stata caratterizzata dal venir meno del rapporto fiduciario tra le parti determinato da circostanze che, normalmente, possono verificarsi nell'ambito di rapporti negoziali fondati sull'elemento dell'*intuitus personae*.

Conseguentemente, a parere di questa Commissione, non sembrano ricorrere gli estremi delle violazioni sollevate, considerando che la Società è stata in grado di affidare immediatamente la conduzione della squadra ad altro valido allenatore, per cui, tra l'altro, nessun pregiudizio di natura tecnica si è verificato.

./.

Nell'occasione va ricordato che non rilevano ai fini disciplinari accadimenti relativi al rispetto di norme contrattuali aventi per lo più rilevanza sotto il profilo economico.

Quanto alla richiesta di escussione testimoniale avanzata dalla difesa dell'incolpato essa viene ritenuta ultronea apparendo il procedimento sufficientemente istruito.

P.Q.M.

dispone il non luogo a sanzione.

F.to Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 24 giugno 2009